

COMUNE DI VARALLO POMBIA

Provincia di Novara

Ordinanza n. 03/07

Ordinanza domenica ecologica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Visto il D.M. 21/04/1999, n.163, dove all'art.1/3^ comma prevede che i Sindaci adottano misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22/04/99, n.1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'allegato III, valori limite per le particelle (PM 10);

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a. all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b. all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c. all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d. all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;

c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 apr. 2002 n. 60;

Visto che la Giunta provinciale di Novara con deliberazione n. 87 del 17/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.Lgs n. 351/99, nel cui terzo capitolo dedicato alla mobilità urbana, alla lettera L) sono individuati gli interventi di mitigazione criticità atmosferica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. stralcio di piano per la mobilità*, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 *Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia di Novara e Amministrazioni Comunali interessate svoltesi tra ottobre e dicembre 2006;

Considerate le decisioni dei Presidenti delle Regioni della pianura padana che intendono uniformare alcuni provvedimenti per la tutela della qualità dell'aria cui la Regione Piemonte ha aderito.

Considerate le decisioni assunte dall' incontro Regione Piemonte - Provincie del 14 febbraio 2007 in cui vengono tracciate le linee da adottarsi a livello comunale per l'effettuazione di una giornata ecologica per domenica 25 febbraio 2007.

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l'art. 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di Domenica 25 FEBBRAIO 2007, il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore ad uso privato ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi e bimodali, dei veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano e gpl), dei veicoli a benzina EURO 4 e dei veicoli diesel EURO 4 purchè dotati di sistemi di contenimento del particolato

DEROGHE:

- a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- i) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- q) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada, limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
- r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 DPR 445/2000);
- s) taxi e noleggio con conducente;
- t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
- u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio ecc. purché muniti di specifico invito)

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI APPLICA IN TUTTO IL CENTRO ABITATO ECCETTO AUTOSTRADE, STRADE STATALI, STRADE REGIONALI, STRADE PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE DI ATTRAVERSAMENTO:

- **Strada Statale n. 32 Ticinese;**
- **Strada Statale n. 336 della Malpensa** (*parte di Via Sempione, parte di Via Circonvallazione, Via Caccia, Via Gramsci, Piazza Mazzini, Via Simonetta, Via Ticino, Loc. Cascina Chisvoj, Regione Porto Torre*);
- **Strada Provinciale n. 29, Pombia - Varallo Pombia - Castelletto S. Ticino** (*Via Brera, Via Roma, Piazza Mazzini, Via Martiri della Libertà, Via Castelletto Ticino, Via Comunale*);
- **Strada Provinciale n. 23, per Divignano** (*Via per Divignano*);
- **Via Sottomonte;**
- **Via Porto** (*parte da Via Martiri della Libertà alla Stazione FF.SS.*);
- **Via Madonna** (*parte da Via Martiri della Libertà, escluso la diramazione senza uscita, fino all'intersezione con via Circonvallazione*);
- **Via Circonvallazione** (*parte dall'intersezione con Via Madonna, all'incrocio con Via Caccia e Via Lana, rotonda compresa*);
- **Via Sempione** (*parte dalla rotonda all'incrocio con via Circonvallazione all'incrocio con Via Don Gnocchi*);

- **Via Don Gnocchi**;
- **Via Stazione** (parte) dall'incrocio con Via Circonvallazione al ponte sopra la linea ferroviaria, compreso la strada di accesso alla Stazione FF.SS.;
- **Via Motto** (parte) dalla Via Stazione al parcheggio antistante l'accesso alla banchina ferroviaria;
- **Il parcheggio di Piazza Risorgimento**, compreso la strada di accesso da Via Sempione e di uscita su Via Don Gnocchi;
- **L'area a parcheggio denominata Parco Priuli**, compreso la strada di accesso e uscita su Via Don Gnocchi;
- **L'area a parcheggio di Piazza Marconi** compreso la strada di accesso e uscita su Via Martiri della Libertà;
- **L'area a parcheggio denominata "Allea"** in Via Martiri della Libertà;
- **L'area a parcheggio denominata "Bosa"** in Via Comunale alla Frazione Cascinetta;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 Apr. 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Varallo Pombia 23 Febbraio 2007.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Ficile Adriana